

TAR LAZIO
Sezione 1^a Ter
Sede in Roma

Notifica per pubblici proclami

In esecuzione dell'ordinanza collegiale 264/2010, depositata il 15/02/2010, del T.A.R. Lazio- Sede di Roma, sez. 1^aTer, con rinvio per il prosieguo all'udienza pubblica del 13.5.2010, si procede all'integrazione del contraddittorio necessario per pubblici proclami del ricorso e dei motivi sotto forma di sunto nei confronti sia dei candidati vincitori occupanti i primi 196 posti della graduatoria definitiva approvata con determinazione direttoriale del 2.2.2009, n.A0259, pubblicata nel BUR Lazio, parte III, n.5 del 7.2.2009, che dei candidati idonei occupanti, in seno alla predetta graduatoria, i posti che vanno dalla 197° alla posizione della parte ricorrente Gregorio Martino (202° posto). Il sig. Gregorio Martino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Carta e Diego Stanzione, domiciliato in Roma B. Buoizzi 87, spiegava ricorso 877/2008 R.G. e motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della determinazione regionale del 31.10.2007, A3770, nonché dell'avviso pubblico di selezione per la progressione verticale per la copertura di 196 posti a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, riservata al personale iscritto nei ruoli della Giunta regionale, nella parte in cui disciplinano la valutazione del servizio precedentemente prestato dal ricorrente, nonché la conseguente determinazione n. A0259 del 2.2.2009. Il ricorrente (dipendente categoria C della Regione Lazio), impiegato nell'assessorato delle Politiche sociali, Nucleo invalidi civili, partecipava alla selezione per progressione verticale per la copertura dei detti 196 posti e nel richiamato ricorso contestava la legittimità dell'art. 8 del Bando nella parte in cui riconosceva



effetti per il punteggio di anzianità al solo servizio prestato presso la Regione Lazio, negando ogni rilevanza al servizio precedentemente prestato presso altri enti, seppure nella medesima categoria giuridica. Detta circostanza viola gli art. 6 e 7 del D.P.C.M. 446/2000. Inoltre, visto il D.Lgs. 112/1998, in attuazione del capo I della L. 59/1997, il ricorrente iniziava la sua carriera presso il Ministero dell'interno nel 1995. Nel 2001 transitava al Comune di Roma ed, infine, dal 1.6.2006 alla Regione Lazio. Considerato l'art. 130 del D.Lgs. 112/1998, il ricorrente avrebbe dovuto transitare alla Regione Lazio nel 2001. Invece l'art. 151, c. 1, lettera h) della L. R. 14/1999, stabiliva fossero i comuni ad esercitare le attribuzioni afferenti i trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Al ricorrente veniva negato, quindi, il punteggio per l'anzianità di servizio che gli sarebbe stato attribuito se egli avesse prestato il passato servizio interamente presso la Regione o se l'art. 8 del Bando avesse tenuto conto integralmente (come avrebbe dovuto) dell'anzianità di servizio passata. Nei motivi aggiunti il ricorrente rilevava l'illegittimità dell'art. 10 del Bando per contrasto con il D.P.R. 487/1994. Inoltre, nonostante il ricorrente avesse debitamente documentato il possesso di due lauree, l'Amministrazione, per il punteggio, teneva conto di una. Il ricorrente contestava l'illegittimità di tale determinazione in relazione all'art. 7 del bando. Il ricorrente concludeva come segue: Voglia il Tribunale adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare in parte quo i provvedimenti impugnati. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese.

Avv. Diego Stanzione

Avv. Giorgio Carta

